

REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO GENERALE

Indice

CAPITOLO I NORME DI CARATTERE GENERALE

<i>Art. 1) - Valore del Regolamento</i>	<i>pag.</i>	<i>1</i>
<i>Art. 2) - Deleghe a Consiglieri e Comunicazioni</i>	<i>pag.</i>	<i>1</i>
<i>Art. 3) - Istituzione e funzionamento delle Commissioni tematiche a termine</i>	<i>pag.</i>	<i>1</i>
<i>Art. 4) - Istituzione e funzionamento delle Commissioni Consultive</i>	<i>pag.</i>	<i>2</i>
<i>Art. 5) - Sezioni ed adunanze ordinarie e straordinarie</i>	<i>pag.</i>	<i>2</i>
<i>Art. 6) - Convocazione del Consiglio Generale</i>	<i>pag.</i>	<i>3</i>
<i>Art. 7) - Iscrizione di proposte all'ordine del giorno e consultazione di atti da parte dei consiglieri</i>	<i>pag.</i>	<i>3</i>

CAPITOLO II ADUNANZE

<i>Art. 8) - Sede delle adunanze</i>	<i>pag.</i>	<i>4</i>
<i>Art. 9) - Conduzione e disciplina dell'assemblea consiliare</i>	<i>pag.</i>	<i>4</i>
<i>Art. 10) - Svolgimento delle adunanze</i>	<i>pag.</i>	<i>4</i>
<i>Art. 11) - Numero legale per la validità delle deliberazioni</i>	<i>pag.</i>	<i>5</i>
<i>Art. 12) - Segretario dell'adunanza consiliare</i>	<i>pag.</i>	<i>5</i>
<i>Art. 13) - Nomina degli scrutatori e loro attribuzioni</i>	<i>pag.</i>	<i>6</i>
<i>Art. 14) - Lettura del verbale della seduta precedente</i>	<i>pag.</i>	<i>6</i>
<i>Art. 15) - Sedute segrete</i>	<i>pag.</i>	<i>6</i>

CAPITOLO III TRATTAZIONE DEL'ORDINE DEL GIORNO

<i>Art. 16) - Ordine di trattazione degli oggetti</i>	<i>pag.</i>	<i>7</i>
<i>Art. 17) - Procedimenti per la trattazione degli argomenti</i>	<i>pag.</i>	<i>7</i>
<i>Art. 18) - Proposte e questioni estranee all'ordine del giorno - Comunicazioni del Presidente</i>	<i>pag.</i>	<i>7</i>

CAPITOLO IV DISCUSSIONE

<i>Art. 19) - Questione pregiudiziale e sospensiva</i>	<i>pag.</i>	<i>8</i>
<i>Art. 20) - Ordine della discussione</i>	<i>pag.</i>	<i>8</i>
<i>Art. 21) - Mozioni d'ordine</i>	<i>pag.</i>	<i>9</i>
<i>Art. 22) - Fatto personale</i>	<i>pag.</i>	<i>9</i>
<i>Art. 23) - Dichiarazione di voto</i>	<i>pag.</i>	<i>9</i>
<i>Art. 24) - Ordini del giorno</i>	<i>pag.</i>	<i>9</i>

<i>Art. 25) - Mozioni</i>	<i>pag.</i>	<i>10</i>
<i>Art. 26) - Comunicazioni, commemorazione e raccomandazioni.</i>	<i>pag.</i>	<i>10</i>
<i>Art. 27) - Interrogazioni, interpellanze e mozioni.</i>	<i>pag.</i>	<i>10</i>
<i>Art. 28) - Interrogazioni.</i>	<i>pag.</i>	<i>11</i>
<i>Art. 29) - Interpellanze.</i>	<i>pag.</i>	<i>11</i>
<i>Art. 30) - Disposizioni comuni alle interrogazioni, interpellanze e mozioni.</i>	<i>pag.</i>	<i>11</i>
<i>Art. 31) - Chiusura della discussione.</i>	<i>pag.</i>	<i>11</i>
<i>Art. 32) - Continuazione della trattazione dell'ordine del giorno in caso di mancato esaurimento.</i>	<i>pag.</i>	<i>12</i>

CAPITOLO V° VOTAZIONE

<i>Art. 33) - Sistema di votazione.</i>	<i>pag.</i>	<i>12</i>
<i>Art. 34) - Norme particolari di votazione.</i>	<i>pag.</i>	<i>12</i>
<i>Art. 35) - Modalità della votazione palese.</i>	<i>pag.</i>	<i>13</i>
<i>Art. 36) - Modalità della votazione segreta.</i>	<i>pag.</i>	<i>13</i>
<i>Art. 37) - Computo della maggioranza.</i>	<i>pag.</i>	<i>13</i>
<i>Art. 38) - Deliberazioni con parità di voti.</i>	<i>pag.</i>	<i>14</i>
<i>Art. 39) - Chiusura della seduta consiliare.</i>	<i>pag.</i>	<i>14</i>

CAPITOLO VI° VERBALI E DELIBERAZIONI

<i>Art. 40) - Il processo verbale</i>	<i>pag.</i>	<i>14</i>
<i>Art. 41) - Disposizioni particolari per la redazione dei verbali.</i>	<i>pag.</i>	<i>15</i>
<i>Art. 42) - Disposizioni circa le deliberazioni</i>	<i>pag.</i>	<i>15</i>

CAPITOLO I NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 - Valore del Regolamento

La convocazione, le adunanze, lo svolgimento delle sedute del Consiglio Generale trovano disciplina nelle norme del presente Regolamento, integrativo dello Statuto.

Per tutti i casi non previsti e disciplinati dal presente Regolamento, dallo Statuto e dalle norme legislative e regolamentari, in quanto applicabili, provvede il Presidente, salvo appello seduta stante al Consiglio, qualora il provvedimento venga contestato da taluno dei Consiglieri.

Art. 2 - Deleghe a Consiglieri e Comunicazioni

Il Consiglio Generale, oltre alla possibilità di conferire speciali incarichi a singoli consiglieri di riferire su argomenti che richiedano indagini o esami particolari, istituisce Commissioni tematiche a termine e Commissioni consultive, secondo le previsioni dei seguenti articoli.

Art. 3 - Istituzione e funzionamento delle Commissioni tematiche a termine

Il numero delle Commissioni, i relativi argomenti ed i termini di scadenza vengono stabiliti dal Consiglio.

Ogni Commissione è composta da sei consiglieri eletti dal Consiglio Generale con la seguente procedura:

- qualora le candidature presentate al Presidente siano in numero di sei, si procede all'elezione mediante unica votazione in forma palese;
- qualora le candidature presentate al Presidente siano superiori a sei, si procede mediante votazione segreta. Ciascun consigliere può scrivere sulla propria scheda non più di quattro nomi. In caso di parità di voti si procede a ballottaggio.

Ciascuna Commissione elegge nel suo seno con votazioni separate un Presidente e un Vice Presidente.

Le Commissioni tengono le loro riunioni ordinarie sulla base di un calendario concordato dai loro componenti e comunicato al Presidente. Esse possono essere convocate in via straordinaria dal Presidente e dal Comitato Direttivo.

Le adunanze delle Commissioni sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

Le sedute non sono pubbliche, ma le Commissioni possono ascoltare esperti e persone anche estranee all'organizzazione del Consorzio, qualora lo ritengano utile per l'espletamento del loro mandato.

A ciascuna Commissione è assegnato un funzionario del Consorzio con l'incarico di Segretario, che redige il verbale delle sedute, sottoscritto dai Commissari presenti e letto nella seduta successiva.

Entro il termine prefissato dal Consiglio la Commissione dovrà consegnare al Presidente del Consorzio la relazione finale sul tema assegnatole. In caso di contrasto potrà essere presentata anche una seconda relazione di minoranza.

A ciascun membro della Commissione spettano le indennità ed i rimborsi che saranno

stabiliti dal Comitato Direttivo.

Art. 4 - Istituzione e funzionamento delle Commissioni Consultive

Il numero delle Commissioni ed i relativi argomenti vengono stabiliti dal Consiglio .

Ogni Commissione è composta da sei membri, di cui tre consiglieri e tre appartenenti alle categorie sociali, professionali ed economiche, eletti dal Consiglio Generale con la seguente procedura:

- qualora le candidature presentate al Presidente siano in numero di sei, si procede all'elezione mediante unica votazione in forma palese;

- qualora le candidature presentate al Presidente siano superiori a sei, si procede mediante due votazioni segrete, relative rispettivamente all'elezione dei tre Consiglieri ed a quella degli altri tre componenti estranei al Consiglio. Ciascun Consigliere può scrivere nella propria scheda non più di due nomi.

In caso di parità di voti si procede a ballottaggio.

Ciascuna Commissione elegge nel suo seno con votazioni separate un Presidente e un Vice Presidente.

Le Commissioni tengono le loro riunioni ordinarie sulla base di un calendario concordato dai loro componenti e comunicato al Presidente. Esse possono essere convocate in via straordinaria dal Presidente e dal Comitato Direttivo.

Le adunanze delle Commissioni sono valide con la presente della maggioranza assoluta dei componenti.

Le sedute non sono pubbliche, ma le Commissioni possono ascoltare esperti e persone anche estranee all'organizzazione del Consorzio, qualora lo ritengano utile per l'espletamento del loro incarico.

A ciascuna Commissione è assegnato un funzionario del Consorzio con l'incarico di Segretario, il quale redige il verbale delle sedute, sottoscritto dai Commissari presenti e letto nella seduta successiva.

Le Commissioni esprimono di norma i pareri sugli argomenti di loro pertinenza mediante relazioni scritte. In caso di contrasto possono presentare anche una seconda relazione di minoranza. Il Presidente della Commissione o un suo delegato possono esprimere i suddetti pareri anche verbalmente nelle sedute del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo, esponendo anche l'eventuale tesi della minoranza.

A ciascun membro della Commissione spettano le indennità ed i rimborsi che saranno stabiliti dal Comitato Direttivo.

Art. 5 - Sezioni ed adunanze ordinarie e straordinarie

Per convocazione del Presidente il Consiglio Generale si riunisce in seduta ordinaria almeno quattro volte l'anno, e cioè entro i mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre.

Il Consiglio può inoltre essere convocato dal Presidente in seduta straordinaria per l'esame dei problemi urgenti e ogni qualvolta ne sia fatta richiesta dal Comitato Direttivo o da almeno un quarto dei componenti del Consiglio Generale.

In quest'ultimo caso le convocazioni devono avvenire entro 20 giorni dalla domanda, da presentare al Comitato Direttivo per iscritto, regolarmente firmata dai proponenti e contenente, sotto pena di nullità, l'oggetto o gli oggetti della convocazione.

Spetta al Presidente determinare il giorno e l'ora delle riunioni consiliari ordinarie e

straordinarie nonché gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno. Questi ultimi vengono invece indicati dal Comitato Direttivo nei casi in cui sia tale organo a richiedere la convocazione del Consiglio Generale.

Ove il Presidente sia assente o comunque impedito, la convocazione è eseguita da chi ne fa legittimamente le veci.

Art. 6 - Convocazione del Consiglio Generale

La convocazione del Consiglio Generale deve essere fatta mediante avvisi raccomandati da spedirsi a domicilio dei Consiglieri almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di urgenza tale da non consentire in modo assoluto l'osservanza del suddetto termine, il Presidente ha facoltà di spedire gli avvisi di convocazione a mezzo telegramma, posta celere e messi notificatori sino a tre giorni prima della riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta.

L'avviso di convocazione deve prevedere, nel caso in cui non si raggiunga il numero legale la indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione, da tenersi dopo che siano trascorse minimo 24 ore dalla prima convocazione con il medesimo ordine del giorno. L'avviso deve eventualmente indicare i motivi di urgenza che non abbiano consentito il rispetto del termine ordinario di convocazione, nonché i soggetti che l'abbiano richiesta.

L'avviso di convocazione deve essere inviato anche ai componenti del Comitato Direttivo, ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e per conoscenza agli Enti consorziati.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente. In caso di assenza di entrambi il Consiglio è presieduto dal componente più anziano di età presente alla riunione.

Art. 7 - Iscrizione di proposte all'ordine del giorno e consultazione di atti da parte dei consiglieri

Le proposte da trattarsi in Consiglio possono essere avanzate per iscritto al Presidente o al Comitato Direttivo da un singolo consigliere e devono pervenire almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.

Gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno del Consiglio sono depositati di norma presso la Segreteria dell'Ente 48 ore prima dello svolgimento dell'adunanza per poter essere esaminati dai Consiglieri durante l'orario di ufficio.

Inoltre ai fini dell'esercizio del controllo dell'Amministrazione consortile, i consiglieri hanno diritto di prendere visione, secondo modalità e orari di volta in volta stabiliti dal Presidente, degli atti di ufficio richiamati in atti deliberativi o comunque ad essi attinenti. E' fatto obbligo al consigliere di mantenere il necessario riserbo, che il carattere dei documenti possa imporre.

CAPITOLO II ADUNANZE

Art. 8 - Sede delle adunanze

Le sedute del Consiglio Generale si tengono di norma presso la sede del Consorzio; qualora però si presentino circostanze speciali e gravi, giustificati motivi di ordine pubblico di forza maggiore, nonché argomenti specifici da trattare, il Comitato Direttivo con apposita deliberazione può stabilire un diverso luogo di riunione. Questo non potrà comunque essere fissato fuori del territorio appartenente ai Comuni consorziati.

Le sedute del Consiglio sono di norma pubbliche, ma le discussioni vertenti su apprezzamenti e giudizi circa l'operato e il comportamento di persone devono svolgersi in seduta segreta ai sensi del successivo art. 15

Art. 9 - Conduzione e disciplina dell'assemblea consiliare

Il Presidente dell'assemblea consiliare rappresenta l'intero Consiglio Generale, ne tutela la dignità e i diritti, osserva e fa osservare le norme tutte del presente Regolamento, mantiene l'ordine ed assicura il buon andamento dei lavori del Consiglio, apre e chiude le sedute, precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, stabilisce l'ordine delle votazioni, ne controlla e ne proclama il risultato. E' l'oratore ufficiale del Consiglio.

La disciplina dell'Assemblea consiliare spetta a se stessa ed è esercitata dal Presidente, che impartisce al personale di servizio gli ordini necessari al buon funzionamento.

Chi presiede l'adunanza del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.

Ha facoltà di sospendere e sciogliere l'adunanza, facendone redigere processo-verbale.

Sciolta l'adunanza dal Presidente, questa non può essere continuata anche se permanga in numero legale.

Il Presidente, dopo aver dato opportuni avvertimenti, può ordinare al personale di servizio di fare uscire immediatamente dalla sala la persona o le persone, che comunque turbino l'ordine e il corretto svolgimento dei lavori.

Qualora non si individuasse la persona o le persone da cui viene causato il disordine, il Presidente ha la facoltà di ordinare che sia fatto uscire il pubblico dalla sala.

Chi sia stato espulso dalla sala consiliare non vi è riammesso per tutta la durata della adunanza.

Nel caso che taluno del pubblico turbi con violenza l'ordine della seduta, ovvero rechi oltraggio al Consiglio od a qualunque dei suoi membri, il Presidente può chiedere l'intervento dell'Autorità di Pubblica Sicurezza alla quale dovrà consegnare copia autenticata del processo-verbale riportante la suddetta richiesta d'intervento.

Art. 10 - Svolgimento delle adunanze

L'adunanza del Consiglio ha inizio all'ora indicata nell'avviso di convocazione e si apre non appena raggiunto il numero legale ai sensi dello Statuto.

Il numero legale viene accertato mediante appello eseguito dal Segretario su invito del Presidente.

Raggiunto il prescritto numero legale il Presidente annuncia che la seduta è aperta,

specificando l'ora dell'inizio.

In caso contrario, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, il Presidente apre ugualmente la seduta citando l'ora di apertura e fa redigere il processo-verbale, in cui, dato atto dell'insufficienza del numero legale, si dichiara deserta la seduta e si indicano i nomi dei consiglieri intervenuti e quelli degli assenti, quindi dichiara sciolta l'adunanza.

Durante la seduta il Presidente non è tenuto a procedere alla verifica del numero legale se non quando venga ciò richiesto da qualcuno dei consiglieri presenti.

Qualora dalla verifica risulti che il numero dei consiglieri presenti sia ridotto a meno di quello richiesto per la legalità della seduta, è disposta una temporanea sospensione della trattazione degli argomenti, onde procedere ad un nuovo appello dopo 15 minuti.

Se il nuovo appello dà il numero dei presenti ancora inferiore a quello prescritto per la validità della seduta, questa viene dichiarata deserta per gli oggetti rimasti ancora da trattare e quindi legalmente sciolta, facendone particolare menzione nel verbale in cui si debbono indicare i nomi dei consiglieri presenti e di quelli assenti.

I Consiglieri, che entrano nella sala dopo l'effettuazione dell'appello iniziale, hanno l'onere di comunicare la loro presenza al Segretario, al fine di ottenere la registrazione della loro partecipazione alla seduta.

I Consiglieri che abbandonano la sala prima della conclusione della seduta hanno l'onere di darne comunicazione al Segretario, al fine della registrazione della loro assenza.

Art. 11 - Numero legale per la validità delle deliberazioni

Il Consiglio Generale non può deliberare se non interviene, in prima convocazione, la metà più uno del numero dei Consiglieri regolarmente in carica e, in seconda convocazione, almeno un terzo dei componenti l'assemblea, ferma comunque la necessità della presenza della maggioranza assoluta dei componenti per l'adozione di particolari provvedimenti previsti dallo Statuto.

Non possono partecipare alle deliberazioni del Consiglio e devono abbandonare la sala quei consiglieri che sulle stesse abbiano interesse economico diretto, o sulle quali tale interesse si configuri per i loro parenti ed affini fino al quarto grado civile.

I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si contemplanò nel numero dei presenti necessari alla legalità della seduta, ma non nel numero dei votanti.

Accadendo che in una stessa seduta il Consiglio si trovi in numero legale per talune deliberazioni, e per altre no, esso deve adottare soltanto le deliberazioni sugli oggetti per i quali esiste il prescritto numero legale.

Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nel caso in cui il Consiglio non sia in grado di deliberare per mancanza di numero legale, non è escluso che possa ricevere comunicazioni e intraprendere discussioni, purché non addivenga a deliberazioni e senza alcuna menzione in proposito nel verbale della seduta.

Art. 12 - Segretario dell'adunanza consiliare

Funge da Segretario del Consiglio il Direttore del Consorzio o un altro funzionario individuato dal Regolamento organico dell'Ente.

Il Consiglio può scegliere uno dei suoi membri per esercitare le funzioni di Segretario, unicamente però allo scopo di deliberare su un determinato oggetto con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale con la specificazione dei motivi.

Ugualmente il Consiglio sceglie uno dei suoi membri per le funzioni di Segretario, allorché si tratti di deliberare su argomento di interesse diretto del Direttore o del funzionario - Segretario.

Il Consigliere incaricato delle funzioni di Segretario conserva tutti i diritti inerenti alla sua qualità di membro del Consiglio deliberante e quindi partecipa legittimamente alle deliberazioni.

Art. 13 – Nomina degli scrutatori e loro attribuzioni

Il Presidente, in occasione di ogni votazione a scrutinio segreto sceglie tre Consiglieri a fungere da scrutatori.

Gli scrutatori, unitamente al Presidente ed al Segretario dell'Assemblea, hanno la specifica attribuzione di accertare la regolarità della votazione, esaminando le relative schede, e si pronunciano sulla loro validità, indi procedono al conteggio dei voti riportati pro e contro ogni singola proposta, o parte di proposta o simile.

Le schede delle votazioni segrete riconosciute regolari vengono subito distrutte a cura del Segretario.

Le schede contestate, o annullate, sono invece vidimate dal Presidente e dal Segretario e conservate agli atti.

Art. 14 – Lettura del verbale della seduta precedente

L'adunanza si inizia con la lettura del processo-verbale dell'adunanza precedente a meno che il Consiglio a maggioranza dei presenti decida di soprassedere da tale adempimento.

Se al processo verbale nessun consigliere muove osservazioni, esso si intende approvato senza votazione.

Occorrendo una votazione, questa avrà luogo per alzata di mano.

Sul processo verbale non è concesso prendere la parola se non per proporre rettifiche o per chiarire o correggere il pensiero espresso nell'adunanza precedente, oppure per fatto personale; perciò, in sede di lettura del processo verbale, non è consentito riprendere la discussione sugli oggetti già trattati. Gli interventi non potranno superare i 5 minuti.

Art. 15 – Sedute segrete

Il Consiglio è in obbligo di deliberare con l'esclusione del pubblico nella sala delle adunanze, quando si tratti di questioni concernenti persone (meriti, demeriti, capacità, condotta pubblica e privata, moralità, o, in genere, qualità personali, nonché conferimento di impieghi, licenziamenti, punizioni) facciano esse parte, o meno, del Consiglio medesimo.

Analogo procedimento il Consiglio deve seguire nei casi di comunicazione delle deliberazioni prese dal Comitato Direttivo su questioni concernenti persone per i casi previsti al comma precedente.

Qualora il Consiglio per ragioni di moralità, di ordine pubblico, di pubblico interesse, pur non trattandosi di questioni di persone, lo ritenga opportuno, può adottare la

determinazione senza la presenza del pubblico o con votazione segreta.

Agli effetti della discussione e della conseguente votazione, la disposizione che fa obbligo della seduta segreta si intende unicamente alle persone fisiche e non alle persone giuridiche, salvo il Consiglio – caso per caso – decida di procedere diversamente.

CAPITOLO III

TRATTAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Art. 16 – Ordine di trattazione degli oggetti

Esaurite le formalità preliminari e dichiarata aperta la seduta il presidente fa le eventuali comunicazioni d'uso su fatti e circostanze che possono interessare il Consiglio, senza dare luogo a discussione e dà inizio alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Gli oggetti sottoposti a deliberazione del Consiglio vengono trattati nell'ordine secondo il quale sono scritti nell'avviso di convocazione, salvo diversa determinazione della maggioranza assoluta dei presenti.

La proposta di mutazione, se nessun consigliere vi si oppone, si ritiene senz'altro accettata, altrimenti è sottoposta al voto del Consiglio. In tal caso il proponente può illustrare le proposte.

Le ragioni in contrario potranno essere sostenute da un Consigliere.

I loro interventi non potranno superare i 5 minuti per ciascuno.

Art. 17 – Procedimenti per la trattazione degli argomenti

La trattazione di ciascun argomento procede secondo l'ordine seguente:

- a) discussione particolareggiata dell'argomento nei suoi articoli e nelle sue parti, con eventuali presentazioni di emendamenti o aggiunte, e votazione relativa;
- b) discussione generale di eventuali proposte di deliberazioni od anche di rinvio;
- c) votazione complessiva delle proposte, o su ordini del giorno che venissero presentate al riguardo.

Art. 18 – Proposte e questioni estranee all'ordine del giorno –

Comunicazioni del Presidente

Il Consiglio non può deliberare né mettere a votazione alcuna questione estranea agli oggetti iscritti all'ordine del giorno salvo eventuali ordini del giorno aventi carattere di particolare urgenza.

Il Presidente può, però, in ogni momento, fare comunicazioni estranee all'ordine del giorno, ma su tali comunicazioni non si potrà aprire discussione, né procedere a deliberazioni, bensì potranno sulle medesime essere presentate mozioni da iscriverne all'ordine del giorno della adunanza successiva.

Durante la seduta sono vietate manifestazioni e discorsi incompatibili con i principi sanciti dalla costituzione e non è ammissibile la inosservanza delle leggi e del presente

regolamento di procedura.

CAPITOLO IV

DISCUSSIONE

Art. 19 – Questione pregiudiziale e sospensiva

Si ha questione pregiudiziale quando viene proposto che un dato argomento non si debba discutere.

E' questione sospensiva la richiesta che la discussione, o la deliberazione, su un dato argomento, debba rinviarsi.

La questione pregiudiziale e la domanda di sospensiva possono essere presentate da ogni Consigliere; verranno discusse e poste in votazione per alzata di mano prima che si proceda o si prosegua nella discussione di merito.

Art. 20 – Ordine della discussione

Sono poi ammessi a parlare i Consiglieri che lo desiderino.

Nessun Consigliere può prendere la parola, se prima non l'abbia ottenuta dal Presidente, il quale l'accorda secondo l'ordine della domanda, a meno che qualcuno dei richiedenti dichiari di cedere ad altri il proprio turno.

Nessun Consigliere, ad eccezione del Presidente e degli eventuali relatori, può parlare più di una volta nella stessa discussione, tranne che per mozione d'ordine, per fatto personale o per dichiarazione di voto, e salvo altresì il caso che abbia preso la parola su questioni pregiudiziali o sospensive proposte prima dell'inizio della stessa.

I Consiglieri parlano in piedi dal loro posto rivolgendo la parola al Presidente anche quando si tratta di rispondere ad argomenti di altri membri del Consiglio.

Non sono ammesse discussioni o spiegazioni a dialogo.

L'oratore può svolgere il suo pensiero nel modo più ampio senza peraltro divagare col trattare questioni estranee all'argomento in discussione, o perdersi in ripetizioni e lungaggini inopportune, o usare parole che possono inasprire o offendere altri.

A nessuno è permesso interrompere chi parla, salvo al Presidente per un richiamo all'osservanza del presente Regolamento.

Il Presidente, se ha formalmente richiamato due volte un Consigliere che palesemente divaghi, ha facoltà di ammonirlo.

E' in facoltà del Presidente sospendere la discussione o la seduta per un determinato tempo se il Consigliere, nonostante l'ammonimento, persista nel suo atteggiamento.

In caso di eccezionale gravità il Presidente, può anche sciogliere subito l'adunanza ed in tal caso il Consiglio dovrà essere riconvocato entro 15 giorni successivi.

Art. 21 – Mozioni d'ordine

In qualunque momento della seduta, salvo diversa disposizione del Regolamento, possono essere proposte mozioni d'ordine concernenti richiami al regolamento o all'ordine del giorno o per l'ordine dei lavori e per la posizione della questione o per la priorità delle votazioni o per la chiusura della discussione o per introdurre limitazioni alle iscrizioni a parlare o per restringere la durata degli interventi oltre i limiti regolamentari.

Le mozioni d'ordine hanno la precedenza sulla questione principale.

Possono parlare, dopo il proponente, un oratore contro e uno a favore, per non più di cinque minuti ciascuno.

La votazione ha luogo per alzata di mano, la mozione è approvata se raggiunge la maggioranza dei voti dei presenti.

Art. 22 – Fatto personale

E' fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri ed opinioni contrarie a quelle espresse.

In tal caso, chi chiede la parola deve indicare in che cosa consista il fatto personale; se il Presidente ne ravvisa la sussistenza, concede la parola al richiedente subito o in fine di seduta.

Se il Presidente non ravvisa la sussistenza del fatto personale, e il richiedente insiste, decide l'Assemblea senza discussione, per alzata di mano.

L'intervento di chi parla per fatto personale non può eccedere la durata di cinque minuti. Colui che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale ha facoltà di parlare soltanto per precisare o rettificare il significato delle parole da lui pronunciate.

Art. 23 – Dichiarazione di voto

Ogni volta che l'Assemblea stia per procedere ad una votazione, salvo nei casi in cui la discussione sia limitata per espressa disposizione del regolamento, può essere richiesta la parola per dichiarazione di voto.

Questa consiste in una succinta spiegazione del proprio voto, per non più di dieci minuti.

Cominciata la votazione, non è più concessa la parola per nessun motivo fino alla proclamazione del voto.

Art. 24 – Ordini del giorno

L'ordine del giorno è una richiesta di votazione del Consiglio diretta ad esprimere un apprezzamento, un desiderio, un voto augurale, una proposta e simili.

Nella medesima discussione generale e sulla stessa proposta, o parti di proposte, ogni Consigliere può presentare un solo ordine del giorno, per il cui svolgimento non può parlare più 5 minuti.

Il Presidente ha facoltà di negare l'accettazione o lo svolgimento di ordini del giorno che siano formulati con frasi sconvenienti, o siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione, ovvero siano preclusi da precedenti deliberazioni dell'Assemblea, e può rifiutarsi di metterli in votazione.

Se il proponente insiste, l'Assemblea decide senza discutere per alzata di mano.

Gli ordini del giorno vengono messi a votazione nell'ordine di presentazione.

Si possono presentare emendamenti che vengono posti a votazione prima dell'ordine del giorno stesso.

Non sono ammessi interventi, dopo quello del presentatore, se non per dichiarazione di voto.

Art. 25 – Mozioni

Su un argomento dell'ordine del giorno, prima che se ne inizi la discussione, si può presentare una mozione al fine di promuovere una deliberazione da parte dell'Assemblea.

In tal caso la discussione comincia, dopo eventuale intervento del relatore, con lo svolgimento della mozione da parte di uno dei proponenti.

Se le mozioni sono più di una, vengono svolte separatamente, nell'ordine di presentazione.

La discussione prosegue poi nei modi previsti dal precedente art. 20.

A termine, per ciascuna mozione uno dei proponenti ha diritto di replica.

Le mozioni sono quindi poste ai voti, sempre nell'ordine di presentazione, e senza ulteriore illustrazione, osservando per il resto le disposizioni del precedente art. 24 relativo agli ordini del giorno.

Gli ordini del giorno presentati in riferimento alla materia oggetto di una mozione possono essere solo ammessi ai voti, senza svolgimento, dopo la votazione della mozione.

Art. 26 – Comunicazioni, commemorazioni e raccomandazioni.

Il Presidente può in ogni momento fare comunicazioni su oggetti estranei all'ordine del giorno, ma su tali comunicazioni normalmente, non si può aprire discussione, né procedere a deliberazioni. Però sulle comunicazioni stesse possono essere presentate mozioni, da discutere nell'adunanza successiva.

Ogni Consigliere ha la facoltà di chiedere la parola per celebrazioni di eventi, per commemorazioni di persone o di date di particolare rilievo, o per comunicazioni di grave importanza, purché ne dia avviso al Presidente all'inizio o prima della seduta.

Le celebrazioni, commemorazioni o comunicazioni devono essere contenute nel limite di 5 minuti.

Art. 27 – Interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Ogni Consigliere ha facoltà di interrogare o interpellare il Presidente su argomenti relativi all'Amministrazione consortile.

Le interrogazioni e le interpellanze devono essere formulate per iscritto.

Ogni consigliere può firmare interrogazioni, interpellanze e mozioni presentate da altri, ma come interrogante, interpellante o proponente, è considerato agli effetti della discussione, il primo firmatario.

Questi tuttavia, ove non si trovi presente per la discussione stessa, può essere sostituito da altro dei firmatari.

Le interrogazioni e le interpellanze sono iscritte all'o.d.g. della prima seduta del Consiglio successivo alla presentazione e secondo l'ordine cronologico del loro inoltro.

La discussione relativa non può occupare che la prima ora della seduta. Se il termine non dovesse essere sufficiente, la discussione proseguirà al termine della seduta stessa, ovvero, all'inizio di quella successiva.

In via eccezionale il Presidente può, ove ne riconosca il carattere e l'urgenza rispondere o far rispondere anche immediatamente alle interrogazioni che siano presentate nel corso della seduta del Consiglio.

Art. 28 – Interrogazioni.

L'interrogazione ha una funzione conoscitiva e consiste nella semplice domanda scritta rivolta al Presidente o al Comitato Direttivo per sapere se un fatto sia vero o una data informazione sia pervenuta all'Amministrazione; se il Comitato Direttivo abbia preso o intenda prendere delle decisioni su determinati oggetti, o comunque per sollecitare informazioni sull'attività dell'Amministrazione consortile.

Se il Consigliere nel presentare l'interrogazione non dichiara altrimenti, si intende che egli richiede risposta scritta. Il Presidente risponde all'interrogante nel termine di 30 giorni dal ricevimento.

Il Presidente, o il componente del Comitato Direttivo da lui designato, risponde all'interrogazione in aula, nel caso sia richiesta risposta orale.

L'interrogante può replicare soltanto per dichiarare se sia o meno soddisfatto e per quale ragione. Il tempo destinato a tale dichiarazione non può oltrepassare i 5 minuti.

Art. 29 – Interpellanze.

L'interpellanza ha la forma promiscua della conoscenza e della critica e consiste nella domanda scritta rivolta al Presidente o al Comitato Direttivo circa i motivi o gli intendimenti della loro attività su un determinato problema e su determinate decisioni.

L'interpellante ha facoltà di illustrare la propria interpellanza per un tempo non superiore a 5 minuti; dopo la risposta del Presidente, o chi per esso, egli dichiara se sia o no, soddisfatto, e per quali ragioni, sempre nel limite di 5 minuti.

L'interpellante, che dichiara di non essere soddisfatto e intenda promuovere una discussione sull'oggetto dell'interpellanza, può riservarsi di presentare apposita mozione entro i successivi 15 giorni. In caso di effettiva presentazione, la discussione seguirà nella seduta successiva.

Art. 30 – Disposizioni comuni alle interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Se nessun firmatario dell'interrogazione, della interpellanza o della mozione si trovi presente quando viene in discussione l'interrogazione o l'interpellanza o la mozione, questa si dà per ritirata, salvo che il presentatore ne abbia precedentemente chiesto il rinvio o che la sua assenza sia giustificata.

Art. 31 – Chiusura della discussione.

Dopo la relativa trattazione, quando ritenga esaurito un argomento e quando nessun

altro Consigliere chieda di parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Quando la discussione si prolunghi eccessivamente, la sua chiusura, ove non provveda il Presidente, può essere richiesta verbalmente da almeno tre Consiglieri.

Nel caso che il Presidente dichiari chiusa la discussione, oppure venga fatta richiesta in tal senso da tre Consiglieri, se invece almeno due dei presenti ritengano che la discussione debba proseguire, il Presidente concede la parola a soli due oratori, uno a favore ed uno contro, per una sola volta e per non più di cinque minuti ciascuno.

Indi il Presidente pone la proposta di chiusura in votazione, per alzata di mano, affinché i Consiglieri esprimano l'approvazione o il rigetto della proposta medesima.

Dichiarata chiusa definitivamente la discussione non può essere concessa la parola che per semplici dichiarazioni di voto, della durata di dieci minuti ciascuna.

Art. 32 – Continuazione della trattazione dell'ordine del giorno in caso di mancato esaurimento.

Qualora non possa ultimarsi la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno, e ciò sia preveduto e indicato nell'ordine stesso, il Presidente, quando sospende la seduta, avverte che la sua continuazione avrà luogo il giorno successivo, come indicato nell'avviso di convocazione della riunione iniziale, salvo che nell'avviso stesso sia stato stabilito diversamente ovvero che nulla sia stato disposto in merito.

CAPITOLO V° VOTAZIONE

Art. 33 – Sistema di votazione.

Le votazioni del Consiglio Generale hanno luogo in forma palese.

Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.

Si adotta la formalità della votazione palese e in seduta pubblica, anche se la deliberazione riguarda persone, quando l'Amministrazione esercita un'attività vincolata, cioè compia un accertamento, verificando semplicemente la rispondenza di un fatto alla legge.

Si deve seguire il metodo della votazione segreta (ed in seduta segreta) allorquando l'Amministrazione debba emettere un vero e proprio giudizio sulla capacità, sulle qualità, sui meriti e sui demeriti di una determinata persona da discutersi collegialmente, perché soltanto allora sorge una vera e propria questione di persona.

Art. 34 – Norme particolari di votazione.

Quando si tratti di elezione di persone, ciascun Consigliere, ne deve scrivere il nome, o i nomi, a favore dei quali intende votare, nel foglietto che a cura della presidenza, viene distribuito per tutti in eguale formato e tipo di carta.

Chi è incaricato della distribuzione delle schede deve accertarsi che esse non siano sgualcite, imbrattate o contengano comunque alcun segno che possa dar luogo a contestazioni ed all'annullamento del voto.

E' consentita una votazione "tacita" solo nel caso di esame particolareggiato di proposte

articolate e complesse, come articoli di bilancio, di regolamenti ecc., nel qual caso il Presidente si limita a chiedere se alcuno ha da fare osservazioni.

Se non vi è risposta, l'articolo, o la parte di proposta, per cui nessuno ha interloquito, si intendono approvati.

Cominciata la votazione non è più concessa la parola ad alcuno, fino alla proclamazione dell'esito, salvo che per un richiamo alle disposizioni del Regolamento relativo all'esecuzione della votazione in corso.

Art. 35 – Modalità della votazione palese.

Quando sia disposto per legge il voto palese, i Consiglieri votano normalmente per alzata e seduta, ovvero per alzata di mano, modalità che possono essere soggette a riprova, se il Presidente lo ritenga opportuno oppure se ve ne è richiesta prima della proclamazione.

Il Presidente ha la facoltà di disporre che la votazione avvenga per appello nominale, essa ha pure luogo tutte le volte che sia richiesta da almeno 1/3 dei Consiglieri presenti.

Per il voto con appello nominale il Presidente indica chiaramente il significato del SI e del NO.

Il Segretario esegue l'appello cui i Consiglieri rispondono votando ad alta voce, ed il risultato di ogni votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza del Segretario stesso.

Art. 36 – Modalità della votazione segreta.

Quando sia richiesto il voto segreto, questo si esprime con il metodo della scheda.

Nella votazione a scrutinio segreto non sono ammesse dichiarazioni di voto.

Non è amesso esprimersi nella medesima scheda di voto per più proposte.

Se si tratta di approvare, o disapprovare, una proposta, si scrive sulla scheda SI o NO.

Se si tratta invece di nomine si scrive il nome o i nomi, secondo i casi di colui o coloro, che si vogliono nominare.

Il numero delle schede estratte dall'urna, tenuto il debito conto dei Consiglieri che hanno dichiarato di astenersi dalla votazione, deve corrispondere al numero dei votanti; in caso contrario la votazione deve essere ripetuta.

Il risultato della votazione viene accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza dei tre Consiglieri scrutatori e del Segretario.

La votazione segreta deve risultare dal verbale.

Art. 37 – Computo della maggioranza.

Terminata la votazione e proclamato l'esito dal Presidente, si intende adottata la proposta che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei presenti, ossia il numero dei voti favorevoli pari almeno alla metà più uno dei presenti, salvi i casi in cui la legge prescrive una diversa maggioranza.

Se il numero dei presenti è dispari, la maggioranza assoluta è data dal numero dei favorevoli, che raddoppiato, dia un numero superiore di almeno una unità al totale dei presenti.

Non possono considerarsi tra i presenti quei Consiglieri che debbono astenersi dalla

votazione perché interessati nella deliberazione e quelli che escono dalla sala prima della votazione.

I Consiglieri che dichiarano formalmente di astenersi dal votare si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza.

I Consiglieri che dichiarino di non voler votare pur rimanendo nella sala si considerano nella situazione di cui al comma precedente.

Art. 38 – Deliberazioni con parità di voti.

Qualora una proposta non riporti la prescritta maggioranza, e quindi, anche se ottenga parità di voti, non può, nella medesima seduta essere di nuovo discussa, né posta a nuova votazione salvo diverse disposizioni legislative o statutarie.

In caso di parità di voti la proposta non può considerarsi **né approvata né respinta**, perché la votazione non ha avuto effetto. Le schede bianche o nulle vanno computate come voti negativi.

La proposta, pertanto, può e deve essere ripresentata nell'ordine dei lavori del Consiglio in una successiva seduta.

Però nei casi in cui il Consiglio deve pronunciarsi per disposizione di legge o statutarie esso ha facoltà di ripetere, seduta stante la votazione riuscita inefficace per la parità di voto.

Si procede a ballottaggio nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto.

Art. 39 – Chiusura della seduta consiliare.

Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Qualora nel corso della discussione venga a mancare per qualsiasi motivo il numero legale dei presenti, e non si sia quindi in grado di deliberare per nessun'altra delle rimanenti proposte iscritte all'ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la seduta, che viene pertanto rinviata ad altra convocazione.

CAPITOLO VI° VERBALI E DELIBERAZIONI

Art. 40 – Il processo verbale

I lavori del Consiglio Generale vengono documentati nel processo verbale.

Il verbale inizia al momento in cui la seduta viene dichiarata aperta e si chiude con la dichiarazione del Presidente che la seduta è sciolta.

Tutto quanto può essere avvenuto, o può essere stato detto, prima della apertura e dopo la chiusura della adunanza, non può essere riportato nel verbale.

I verbali delle sedute del Consiglio Generale debbono essere legati in modo da impedire lo smarrimento o la dispersione.

Art. 41 – Disposizioni particolari per la redazione dei verbali.

Le sedute del Consiglio vengono registrate con l'ausilio dell'impianto di registrazione audio.

La registrazione viene successivamente trascritta fedelmente ed integralmente nel processo verbale, che non può essere modificato o integrato neppure per motivi di chiarezza e correttezza espositiva o grammaticale.

I Consiglieri e gli oratori devono sempre parlare con l'ausilio del microfono e devono specificare all'inizio di ogni intervento il loro nome.

In caso di non funzionamento dell'impianto di registrazione audio il Presidente autorizza il Segretario a redigere il processo verbale con il riassunto delle fasi della seduta, delle votazioni e degli interventi dei Consiglieri.

Questi, qualora desiderino far riportare integralmente le loro dichiarazioni nel verbale, devono richiederlo espressamente ed in tal caso devono formulare le stesse dichiarazioni per iscritto o, quanto meno, se brevi, dettarle seduta stante.

I processi verbali delle adunanze consiliari sono firmati dal Presidente e dal Segretario della seduta.

Art. 42 – Disposizioni circa le deliberazioni

Le decisioni del Consiglio Generale vengono documentate mediante atti deliberativi sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della seduta.

Le delibere devono contenere:

- I nomi dei Consiglieri presenti;
- una sintetica esposizione del fatto;
- la motivazione;
- sistema ed esito della votazione;
- dispositivo.

I Consiglieri dissenzienti che vogliano far riportare nell'atto deliberativo i motivi del loro dissenso, hanno l'onere di dichiararlo espressamente.

Le delibere sono affisse all'albo consortile per quindi giorni consecutivi e, qualora non soggette ad approvazione tutoria, possono essere eseguite immediatamente anche prima della pubblicazione.